



SCADENZE APRILE 2021

SABATO 10 APRILE

INPS – Versamento contributi datori di lavoro domestico

SOGGETTI OBBLIGATI: Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetto ai servizi domestici e familiari.

ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

MODALITÀ: I contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- circuito "Reti Amiche", dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l'importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell'assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso:

- sportelli postali
- tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps
- sportelli bancari Unicredit Spa
- tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online
- online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite carta di credito;
- Contact Center telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.
- bollettino MAV - Pagamento mediante avviso

LUNEDÌ 12 APRILE

ENTI DEL VOLONTARIATO E ASD - Domanda iscrizione 5 per mille

Termine ultimo (in quanto il 10 aprile cade di sabato) per l'iscrizione degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

L'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile.

ENTI RICERCA SCIENTIFICA E SANITARIA - Domanda iscrizione 5 per mille

Gli enti della ricerca scientifica e dell'università, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università (che non risultino già compresi nell'elenco permanente), devono presentare al Miur, esclusivamente per via telematica, la domanda di iscrizione corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il prodotto informatico cinquepermille.miur.it.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Gli enti della ricerca sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento della ricerca sanitaria, devono presentare la domanda di iscrizione al Ministero della Salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal ministero.

GIOVEDÌ 15 APRILE

CONTRIBUENTI E AMMINISTRATORI SUPERBONUS E INTERVENTI EDILIZI - Comunicazione opzione

ATTENZIONE: Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.03.2021 il termine viene ulteriormente differito al 15 aprile 2021 (il termine originario era fissato al 16 marzo, poi prorogato al 31 marzo dal provvedimento dell'Agenzia del 22.02.2021).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020, relativa al superbonus del 110% e agli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

IVA - Fatturazione differita mese precedente

I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

IVA - Registrazione corrispettivi

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

IVA – Registrazione corrispettivi Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel [Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997\(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91\)](#), opportunamente integrato.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

VENERDÌ 16 APRILE

IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensile

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

IVA - Versamento rata saldo Iva 2020

I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
- 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal ["Decreto Cura Italia"](#) (DL 18/2020) e dal [Decreto Liquidità](#) (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata. Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

RIPRESA VERSAMENTI DECRETO RISTORI - Ripresa versamenti sospesi di dicembre

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RIPRESA VERSAMENTI DECRETO RISTORI - Ripresa versamenti sospesi di novembre

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
 - dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
 - dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
 - dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
 - dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Ricordiamo che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi., tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato

LUNEDÌ 26 APRILE

INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

SOGGETTI: Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.

ADEMPIMENTO: Presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT:

- delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuate nei confronti di soggetti UE:
 - nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile). Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
 - nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione solo ai fini fiscali.
- delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate:
 - nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile). Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è >



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

- nel trimestre precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale). Sono obbligati alla presentazione trimestrale quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a 50.000,00 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti). Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

degli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater).

Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

VENERDÌ 30 APRILE

DICHIARAZIONE IVA 2021 – Presentazione

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2021 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva (anno d'imposta 2020).

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali. Il modello va presentato, esclusivamente per via telematica in forma autonoma, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.

IVA RIMBORSI - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2021, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ESTEROMETRO - Invio comunicazione

I soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

IMPOSTA DI BOLLO - Versamento su libri e registri ai fini tributari

I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo:



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

N.B.: L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non rientra in questo adempimento poiché segue altri termini e modalità.

INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente

SOGGETTI: I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.

ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.

Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

Secondo acconto 2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Le disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (**art. 98 D.L. 104/2020**).

La medesima proroga si applica a prescindere dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi, nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche) (**art. 9-quinquies D.L. 137/2020**).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 29.10.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021. Le disposizioni si applicano altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche); ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 DPCM 3.11.2020 (e successive modifiche).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.04.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.04.2021 (**art. 13-quinquies L. 176/2020**). Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione dei seguenti codici tributo:

- 4034 Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4045 imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 1841 imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 1855 imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - Acconto seconda rata o unica soluzione
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Acconto
- 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 1791 imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2002 Ires - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2005 addizionale all'Ires - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 4004 addizionale all'Irpef - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2042 addizionale Ires per gli intermediari finanziari - Acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2019 maggiorazione Ires - Acconto seconda rata o unica soluzione.